

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"ONYRICON"

Art. 1 E' costituita l'Associazione "ONYRICON".

Art. 2 L'Associazione ha sede in ROMA.

ART 3 L'associazione è apolitica e senza fini di lucro.

I suoi scopi sono:

- creare progetti innovativi di diffusione e sviluppo culturale rivolti in particolar modo ai giovani, che siano in grado di sfruttare le opportunità fornite dai più recenti mezzi di comunicazione telematica e che forniscano, nel contempo, un'importante occasione di sperimentazione e crescita per chi vuole esprimere le proprie abilità nell'ambito dell'informazione e della produzione, sia questa cinematografica, musicale, teatrale o di altro genere;
- favorire l'estensione di attività culturali e ricreative sia tra i soci che con altre associazioni, enti e altri soggetti;
- intraprendere attività editoriali sia di stampa, sia su supporto telematico che audiovisivo;
- creare iniziative e servizi, anche rivolte a terzi, nei settori della musica, della cultura, dello spettacolo,

di tutte le forme d'arte, dell'animazione e della comunicazione.

DEI SOCI

Art. 4 Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti quelli che condividono gli scopi dell'Associazione.

Art. 5 I soci si dividono in fondatori, sostenitori, ordinari e onorari. Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 I soci fondatori sono quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione, hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 I soci sostenitori sono coloro che pur non intervenendo all'atto costitutivo dell'Associazione, la sostengono nella stessa misura dei soci fondatori ed hanno uguali diritti.

Art. 8 I soci ordinari sono coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività dell'Associazione e godono del solo elettorato attivo.

Art. 9 I soci onorari sono coloro che sono nominati dal

consiglio direttivo per particolare benemerenzza.

Art. 10 Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione e dichiarare di condividere le finalità del presente statuto. La domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo il quale provvederà di accettare o meno la domanda di adesione.

Art. 11 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 12 Il Socio che commetta, entro o fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposto per l'espulsione. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 13 Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario;

6) il Tesoriere.

DELL'ASSEMBLEA

Art. 14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 15 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 16 La convocazione dell'Assemblea oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l'Ordine del Giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.

Art. 17 L'Assemblea dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data di convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno, comunicato per lettera ordinaria o per fax o per posta elettronica.

Art. 18 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea.

Art. 19 Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 20 Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 21 L'Assemblea:

- approva il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, da presentarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- modifica in sede straordinaria, le norme del presente Statuto.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell'Associazione e previsti dal presente statuto, che non siano specificatamente riservati

all'Assemblea.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 9 (nove) membri e nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice.

Art. 24 In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 25 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri mediante ogni mezzo di comunicazione che garantisca il ricevimento dell'avviso.

Art. 26 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulla ammissione, la sospensione, la radiazione ovvero l'espulsione dei soci;
- b) redigere i rendiconti economici finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) provvedere alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;

- d) deliberare l'entità delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- e) approvare il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- f) stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- g) redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- h) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

DEL PRESIDENTE

Art. 27 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione. E' Presidente dell'Assemblea.

DEL VICEPRESIDENTE

Art. 28 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

DEL SEGRETARIO

Art. 29 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del

Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige e conserva i verbali delle riunioni, che devono essere sottoscritti dal Presidente e dallo stesso Segretario.

DEL TESORIERE

Art. 30 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

DEL PATRIMONIO

Art. 31 Il patrimonio sociale è costituito:

- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il proseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

DELLE ENTRATE

Art. 32 Le entrate della associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che

potranno pervenire da Privati, Enti Pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione), e da organizzazioni regionali e nazionale alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;

c) da ogni altra entrata con conferimento.

In caso di scioglimento per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua gli stessi scopi di solidarietà sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 33 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 34 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi che disciplinano le associazioni non riconosciute.